



FOGLIO INFORMATIVO N. 23 - 2024

La pensione ai nipoti

Tutte le novità per le pensioni ai superstiti. È ora possibile l'assegnazione in favore dei nipoti se in possesso dei requisiti

In applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio – 5 aprile 2022 n. 88 è adesso possibile il riconoscimento del trattamento pensionistico anche in favore dei nipoti maggiorenni orfani, purché gli stessi siano riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti. Tutte le novità per le pensioni ai superstiti. È ora possibile l'assegnazione in favore dei nipoti se in possesso dei requisiti

Cosa si intende per “pensione ai superstiti”

In caso di morte del pensionato o dell'assicurato, i coniugi, figli (ed equiparati), nonché ascendenti o fratelli celibi e nubili che erano a carico del deceduto (in condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale) possono richiedere un trattamento pensionistico denominato “pensione ai superstiti”.

Se l'assicurato è deceduto prima del raggiungimento della pensione è possibile richiedere la prestazione economica se, al momento del decesso, il dante causa aveva 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

In particolare ai superstiti del pensionato può essere riconosciuta la pensione di reversibilità mentre ai superstiti dell'assicurato (non ancora pensionato) può essere riconosciuta la pensione indiretta. Tale pensione viene riconosciuta dall'INPS ai richiedenti e il suo importo pari a una quota percentuale della pensione del dante causa.

I familiari che possono chiedere la pensione ai superstiti

Sono considerati superstiti (purché a carico del deceduto) il coniuge e l'unito civilmente. Si ricorda che anche il coniuge separato può beneficiare della pensione ai superstiti così come anche il coniuge divorziato purché titolare di un assegno di mantenimento e non passato a nuove nozze. Se il pensionato/assicurato è convolato a seconde nozze dopo il divorzio, in caso

di decesso, possono richiedere la pensione ai superstiti sia la prima moglie (divorziata e titolare di assegno di mantenimento) che la seconda moglie.

In questo caso possono richiedere la pensione ai superstiti anche i figli:

- minorenni alla data del decesso del dante causa;
- inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
- maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

ATTENZIONE! È bene sapere che i figli maggiorenni studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito purché lo stesso non sia superiore a un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (pari per l'anno 2024 a 598,61 euro) maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui non vi siano coniugi o figli (o se esistenti gli stessi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) possono richiedere la pensione ai superstiti anche i genitori dell'assicurato/pensionato.

I genitori devono rispettare i seguenti requisiti:

- al momento della morte del figlio abbiano compiuto il 65° anno di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- risultino a carico del lavoratore deceduto. In assenza del coniuge, dei figli o del genitore (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti), possono richiedere la pensione ai superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'assicurato/pensionato purché gli stessi:
- alla morte del *de cuius* siano inabili al lavoro;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.

La sentenza della Corte Costituzionale

Con sentenza n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale», 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 14 del 6 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,

recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

La Corte Costituzionale ha invero evidenziato che “nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minore, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del *de cuius* [defunto] siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.

La pronuncia in esame ha quindi così comportato che anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

L’INPS, ente erogatore del trattamento pensionistico, si è dunque uniformato alla normativa riconoscendo la pensione ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.

Gli effetti della sentenza sulle domande

L’INPS con la circolare n. 64 del 7 maggio 2024 ha dunque illustrato gli effetti della sentenza sulle nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto. Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale infatti devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati. Attenzione però! Se il diritto è stato negato con sentenza passata in giudicato non è possibile procedere al riesame.

In ogni caso il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Riliquidazione delle pensioni già riconosciute

Ma cosa succede nel caso in cui già alcuni familiari beneficiano della pensione ai superstiti e vi siano anche orfani che fanno richiesta per l'erogazione della pensione ai superstiti? In questo caso l'importo erogato deve essere rivalutato e ripartito tra i familiari che possono beneficiare della pensione ai superstiti.

A seguito della rideterminazione, le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto verranno modificate nel loro importo a seconda delle quote di pensione attualmente in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022.

ATTENZIONE! La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli viene riliquidata secondo le aliquote di legge includendo anche i nipoti superstiti con effetto dalla decorrenza originaria.

Revoca delle pensioni già riconosciute

Un'altra osservazione è d'obbligo: il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell'ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa. Ciò comporta che, nella pratica, potrebbe accadere che il riconoscimento del diritto (sin dalla decorrenza originaria) ai nipoti comporti la cessazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

L'INPS ha già chiarito che le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non saranno oggetto di recupero (salvo il caso di dolo del percettore). Una buona notizia almeno per coloro che hanno sino a ora beneficiato della pensione ai superstiti, che almeno non devono temere di vedersi richiedere cifre enormi se i nipoti orfani ora li "scalzano".

Roma, luglio 2024